

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre questioni collegate (Stati Uniti e Canada)

(95/591/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare questi accordi,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

DECIDE:

vista la proposta della commissione,

Articolo 1

Considerando che la Comunità ha avviato negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) e che questi negoziati hanno condotto ad accordi con gli Stati Uniti d'America ed il Canada;

Con il presente documento sono approvati a nome della Comunità i seguenti accordi e lettere:

considerando che era inoltre nell'interesse di entrambe le parti risolvere alcune questioni lasciate in sospeso nel quadro del settore agricolo per quanto riguarda il Canada;

— Accordo relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 (allegato I).

— Scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulla composizione della vertenza relativa ai cereali e al riso (allegato II).

considerando che gli Stati Uniti d'America e il Canada hanno avviato procedure nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda il regime delle importazioni comunitario per i cereali ed il riso;

— Scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America concernente il prezzo del riso (allegato III).

— Accordo relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e il Canada a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e lo scambio di lettere (allegato IV).

considerando che la Comunità ha avviato un dibattito con questi due paesi per risolvere i problemi in questione e che i risultati di questo dibattito sono esposti negli accordi con i paesi interessati;

Il testo degli accordi di cui al primo comma è allegato alla decisione.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Con la presente decisione il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona incaricata di firmare l'accordo e le lettere per vincolare la Comunità.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO I

ACCORDO

relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

LA COMUNITÀ EUROPEA e GLI STATI UNITI,

DESIDERANDO concludere i negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT in base ad un compromesso ragionevole e reciprocamente soddisfacente, e

DESIDERANDO inoltre potenziare la stretta collaborazione nell'ambito economico e commerciale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

I. Concessioni relative all'accesso al mercato:

A. La Comunità europea inserisce nel suo nuovo calendario CLX, valido su tutto il territorio doganale dei 15 Stati membri, le concessioni previste nel calendario LXXX precedente, modificato dal calendario della Comunità europea allegato al protocollo di Marrakesh all'accordo generale 1994 (datato 15 aprile 1994).

B. In base alle disposizioni dell'allegato a) ⁽¹⁾ al presente accordo, la Comunità europea riduce e consolida le tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1996, salvo diversa indicazione, apre i contingenti tariffari come specificato ed accelera l'attuazione delle concessioni tariffarie concordate nell'ambito dell'Uruguay Round.

C. I miglioramenti concessi ai paesi terzi di cui ai negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 nell'ambito della Comunità europea, sono applicati anche agli Stati Uniti.

II. Accordo sulla tecnologia dell'informazione:

Le parti firmatarie dell'accordo approvano e sottoscrivono i principi e gli impegni di cui all'allegato b) al presente accordo.

III. Questioni del settore agricolo:

A. Il governo degli Stati Uniti accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea

volto ad adeguare gli obblighi della CE dei 12 e quelli dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni,
- netting out dei contingenti tariffari,
- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.

B. Le due parti concordano le disposizioni che seguono per quanto riguarda il commercio dei prodotti caseari:

1. i contingenti dell'aliquota tariffaria (CAT) per quanto riguarda i prodotti caseari, concessi all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia dagli Stati Uniti nel calendario XX nel quadro dell'Uruguay Round saranno fusi, appena possibile dal punto di vista amministrativo, con i CAT per i prodotti caseari concessi dagli Stati Uniti alla Comunità europea dei 12. Nel periodo che intercorre tra la data effettiva della fusione e il 1° gennaio 1998, i quantitativi relativi ai CAT originariamente concessi all'Austria, la Finlandia e alla Svezia e alla CE dei 12 saranno riservati ai paesi citati. Se, durante il periodo in questione, il governo degli Stati Uniti dovesse decidere di permettere l'accesso dei prodotti di altri paesi a questi quantitativi, l'accesso sarà concesso in maniera prioritaria ai prodotti della CE dei 15.

⁽¹⁾ Vedi allegati al regolamento (CE) n. 3093/95, pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

2. I CAT per i prodotti caseari sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'accordo del Tokio Round tra gli Stati Uniti e la Comunità concernente i prodotti caseari e la sezione 702 del titolo VII della «Public Law» 96-39 statunitense, nel testo modificato, che fissa procedure e ricorsi nei casi in cui le importazioni di prodotti caseari oggetto di sovvenzioni riducano i prezzi applicati sul mercato interno statunitense.

IV. Disposizioni finali:

- A. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.
- B. Sono previste consultazioni sulle questioni di cui al presente accordo, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti.

Firmato a Bruxelles, addì ventidue dicembre millenovecentonovantacinque.

*Per il Governo
degli Stati Uniti d'America*

*Per il Consiglio
dell'Unione europea*

Allegato a)

Prodotti agricoli (concessioni concordate — il formato deve essere modificato)

- CAT pari a 63 000 t di «riso semilavorato e lavorato»
1006 30 00 a 0 ecu/t (erga omnes)
- CAT pari a 20 000 t di «riso semigreggio (riso bruno)»
1006 20 55 a 88 ecu/t (erga omnes)
- aumento dei CAT esistenti per le mandorle con guscio
0802 11 90, sgusciate 0802 12 90 al 2 % da 45 000 a 90 000 t
- una riduzione dell'aliquota di dazio per quanto riguarda gli alimenti per animali domestici a 0
2309 10 11
2309 10 31
- «Ciliege fresche (dolci)» 0809 20 10/2
CAT pari a 800 t (21 maggio - 15 luglio) al 4 % erga omnes e una riduzione dell'aliquota finale dal 12 al 6 % per il periodo dal 16 giugno al 15 luglio.
- una riduzione dell'aliquota di dazio per quanto riguarda il fogliame fresco dal 2,5 al 2 %
0604 91 50

Il sistema di gestione per quanto riguarda i CAT relativi a 63 000 t di «riso semilavorato e lavorato» e 20 000 t di «riso semigreggio (riso bruno)» comprende le ripartizioni ai fornitori tradizionali. La Comunità europea ha inoltre la facoltà di designare i porti di entrata per conservare le correnti commerciali tradizionali e i rapporti di fornitura su richiesta del paese esportatore. Gli Stati Uniti hanno chiesto che le importazioni statunitensi di riso nella Comunità europea nell'ambito dei CAT succitati siano riservate alle correnti commerciali tradizionali con i nuovi Stati membri. La Comunità europea adotterà le misure necessarie per soddisfare la richiesta statunitense, nel rispetto della normativa comunitaria. Sono previste ulteriori consultazioni per decidere le modalità di attuazione dell'accordo.

*Allegato b)***Accordo sulla tecnologia dell'informazione**

La Comunità europea, nel quadro della compensazione di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994, ha ridotto notevolmente le sue tariffe su tutta la serie dei semiconduttori e dei circuiti integrati. Inoltre, tutte queste riduzioni saranno attuate a decorrere dal 1° gennaio 1996, con notevole anticipo rispetto al calendario progressivo previsto alla fine dell'Uruguay Round.

Le offerte effettuate nell'ambito dei negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 dovrebbero agevolare i primi dibattiti relativi all'approccio da adottare in merito all'obiettivo finale proposto di un accordo sulla tecnologia dell'informazione che prevede tra l'altro la soppressione delle tariffe entro il 2000 in questo settore. La Comunità europea e gli Stati Uniti, dopo la conclusione dei negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6, cercheranno di concludere un accordo di questo tipo con i partner Quad e con gli altri produttori principali di questi prodotti nell'ambito dell'OMC.

ALLEGATO II

SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti sulla composizione della vertenza relativa ai cereali e al riso

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

sono lieto di confermare l'accordo che segue, raggiunto tra le delegazioni degli Stati Uniti e della Comunità europea.

1. Gli Stati Uniti e la Comunità europea decidono che nel primo quadrimestre del 1996, ed in seguito su richiesta di una qualunque delle parti, il governo degli Stati Uniti e la Commissione delle Comunità europee riesamineranno il funzionamento del sistema del «prezzo rappresentativo» per quanto riguarda i cereali ed il riso. Se una delle parti ritiene che il funzionamento del sistema impedisca materialmente i flussi commerciali tra le parti, la Commissione, in consultazione con il governo degli Stati Uniti, procede tempestivamente all'esame dei problemi individuati per mettere in atto soluzioni appropriate. Per quanto riguarda l'anno di commercializzazione 1996-1997, la Commissione, in consultazione con il governo degli Stati Uniti, svilupperà e introdurrà per un periodo di prova un sistema di riscossione cumulativa per il riso semigreggio (riso bruno).
2. Durante il riesame e le consultazioni, la Commissione e il governo degli Stati Uniti si trasmetteranno vicendevolmente tutti i dati pertinenti per garantire la trasparenza ed agevolare l'applicazione di soluzioni appropriate per i problemi sollevati. Sarà tutelata la riservatezza dei dati.
3. Per garantire l'accuratezza e la trasparenza nell'ambito dell'amministrazione, la Comunità europea farà in modo che i «prezzi rappresentativi» che essa utilizza per determinare i dazi comunitari sulle importazioni di riso, siano basati sui dati relativi ai prezzi, più aggiornati e maggiormente utilizzati.
4. Gli Stati Uniti ritirano la richiesta presentata nel novembre 1995 di convocazione di un gruppo, nell'ambito dell'OMC, per risolvere la vertenza sul regime delle importazioni della Comunità europea per quanto riguarda il riso e i cereali. Gli Stati Uniti non presenteranno una nuova richiesta in tal senso, se le disposizioni del presente accordo saranno attuate.
5. La Comunità europea non comprometterà gli interessi commerciali degli Stati Uniti per quanto riguarda il riso e i cereali nei negoziati in corso su questi prodotti nel quadro dell'OMC.
6. Qualora la quota di mercato delle importazioni comunitarie di glutine di frumento negli Stati Uniti aumenti rispetto alla media della quota di mercato del 1990/1992, la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti si riuniranno per individuare una soluzione reciprocamente accettabile.
7. Nel rispetto dei termini del presente accordo, ciascuna delle parti conserva tutti i suoi diritti nell'ambito dell'OMC.

Mi pregio proporre che questa lettera e la risposta costituiscano un accordo tra le due autorità rispettive.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera degli Stati Uniti

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

mi prego comunicarLe di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«sono lieto di confermare l'accordo che segue, raggiunto tra le delegazioni degli Stati Uniti e della Comunità europea.

1. Gli Stati Uniti e la Comunità europea decidono che nel primo quadrimestre del 1996, ed in seguito su richiesta di una qualunque delle parti, il governo degli Stati Uniti e la Commissione delle Comunità europee riesamineranno il funzionamento del sistema del «prezzo rappresentativo» per quanto riguarda i cereali ed il riso. Se una delle parti ritiene che il funzionamento del sistema impedisce materialmente i flussi commerciali tra le parti, la Commissione, in consultazione con il governo degli Stati Uniti, procede tempestivamente all'esame dei problemi individuati per mettere in atto soluzioni appropriate. Per quanto riguarda l'anno di commercializzazione 1996-1997, la Commissione, in consultazione con il governo degli Stati Uniti, svilupperà e introdurrà per un periodo di prova un sistema di riscossione cumulativa per il riso semigreggio (riso bruno).
2. Durante il riesame e le consultazioni, la Commissione e il governo degli Stati Uniti si trasmetteranno vicendevolmente tutti i dati pertinenti per garantire la trasparenza ed agevolare l'applicazione di soluzioni appropriate per i problemi sollevati. Sarà tutelata la riservatezza dei dati.
3. Per garantire l'accuratezza e la trasparenza nell'ambito dell'amministrazione, la Comunità europea farà in modo che i «prezzi rappresentativi» che essa utilizza per determinare i dazi comunitari sulle importazioni di riso, siano basati sui dati relativi ai prezzi, più aggiornati e maggiormente utilizzati.
4. Gli Stati Uniti ritirano la richiesta presentata nel novembre 1995 di convocazione di un gruppo, nell'ambito dell'OMC, per risolvere la vertenza sul regime delle importazioni della Comunità europea per quanto riguarda il riso e i cereali. Gli Stati Uniti non presenteranno una nuova richiesta in tal senso, se le disposizioni del presente accordo saranno attuate.
5. La Comunità europea non comprometterà gli interessi commerciali degli Stati Uniti per quanto riguarda il riso e i cereali nei negoziati in corso su questi prodotti nel quadro dell'OMC.
6. Qualora la quota di mercato delle importazioni comunitarie di glutine di frumento negli Stati Uniti aumenti rispetto alla media della quota di mercato del 1990-1992, la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti si riuniranno per individuare una soluzione reciprocamente accettabile.
7. Nel rispetto dei termini del presente accordo, ciascuna delle parti conserva tutti i suoi diritti nell'ambito dell'OMC.

Mi prego proporre che questa lettera e la risposta costituiscano un accordo tra le due autorità rispettive.»

Mi prego confermarle che quanto precede è accettabile per il mio governo e che la sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla sua proposta.

Voglia accogliere, signore, i sensi della mia alta considerazione.

*Per il Governo
degli Stati Uniti d'America*

ALLEGATO II

SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti concernente il prezzo del riso

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

nel corso del nostro recente dibattito sul funzionamento delle norme comunitarie per quanto riguarda il calcolo dei dazi all'importazione comunitari per il riso, abbiamo riesaminato i dati relativi alla situazione del mercato durante l'anno commerciale 1995/1996.

Alla luce del dibattito, la Comunità europea intende sostituire, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996, al «prezzo rappresentativo» attualmente utilizzato per determinare i dazi sul riso semigreggio surriscaldato e sul riso semigreggio, per l'ultimo periodo dell'anno commerciale 1995/1996, la media del prezzo del riso bruno surriscaldato n. 1 al 4/88 % e il prezzo attualmente utilizzato (riso bruno n. 2 al 4/73 %) indicato nel settimanale Rice Market News del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti. Questo «prezzo rappresentativo» sarà riesaminato con il governo degli Stati Uniti durante le consultazioni per fissare il sistema di riscossione cumulativa menzionato nello scambio di lettere sulla vertenza relativa ai cereali.

La prego di comunicarmi di aver ricevuto la presente lettera.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera degli Stati Uniti

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

mi prego confermarLe di aver ricevuto la sua lettera in data odierna, così redatta:

«nel corso del nostro recente dibattito sul funzionamento delle norme comunitarie per quanto riguarda il calcolo dei dazi all'importazione comunitari per il riso, abbiamo riesaminato i dati relativi alla situazione del mercato durante l'anno commerciale 1995/1996.

Alla luce del dibattito, la Comunità europea intende sostituire, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996, al «prezzo rappresentativo» attualmente utilizzato per determinare i dazi sul riso semigreggio surriscaldato e sul riso semigreggio, per l'ultimo periodo dell'anno commerciale 1995/1996, la media del prezzo del riso bruno surriscaldato n. 1 al 4/88 % e il prezzo attualmente utilizzato (riso bruno n. 2 al 4/73 %) indicato nel settimanale Rice Market News del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti. Questo «prezzo rappresentativo» sarà riesaminato con il governo degli Stati Uniti durante le consultazioni per fissare il sistema di riscossione cumulativa menzionato nello scambio di lettere sull'accordo sui cereali.»

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*Per il Governo
degli Stati Uniti d'America*

ALLEGATO IV

ACCORDO

relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e il Canada a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

LA COMUNITÀ EUROPEA e IL GOVERNO DEL CANADA,

DESIDERANDO concludere i negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT in base ad un compromesso ragionevole e reciprocamente soddisfacente, e

DESIDERANDO inoltre potenziare la stretta collaborazione nell'ambito economico e commerciale tra la Comunità europea ed il Canada,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

I. Concessioni relative all'accesso al mercato:

- A. La Comunità europea inserisce nel suo nuovo calendario CLX, valido su tutto il territorio doganale dei 15 Stati membri, le concessioni previste nel calendario LXXX precedente, modificato dal calendario della Comunità europea allegato al protocollo di Marrakech all'Accordo generale 1994 (datato 15 aprile 1994).
- B. A norma dell'allegato A ⁽¹⁾ che costituisce parte integrante del presente accordo, la Comunità europea riduce e consolida le tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1996 salvo diversa indicazione, apre i contingenti tariffari come specificato ed accelera l'attuazione delle concessioni tariffarie concordate nell'ambito dell'Uruguay Round.
- C. I miglioramenti concessi ai paesi terzi di cui ai negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 nell'ambito della Comunità europea, sono applicati anche al Canada.

II. Questioni del settore agricolo:

- A. Il Governo canadese accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi GATT della CE dei 12 e quelli dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in seguito al recente ampliamento della Comunità:
- netting out degli impegni alle esportazioni,
 - netting out dei contingenti tariffari,
 - cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.

B. Le due parti concordano quanto segue:

In considerazione del fatto che le importazioni di carne di maiale e dei prodotti derivati rientrano sia nei CAT del GATT che nei CAT preferenziali ad aliquota inferiore dei contingenti GATT per i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), la Commissione, in consultazione con i paesi interessati, farà in modo che le importazioni in questione dai PECO siano contabilizzate in maniera prioritaria rispetto ai contingenti preferenziali.

La somma dei CAT CE per la carne di maiale e le preparazioni derivate viene mantenuta a 75 600 t alla fine del periodo di attuazione dell'Uruguay Round.

Per quanto riguarda il commercio bilaterale dei prodotti caseari, il Canada si impegna ad aumentare l'attuale riserva CE di 12 247 t (60 % del contingente dell'aliquota tariffaria globale) al 66 % del contingente dell'aliquota tariffaria globale.

La CE si impegna ad aumentare l'attuale contingente dell'aliquota tariffaria del cheddar stagionato canadese a 4 000 t. Le autorità canadesi indicheranno alla commissione canadese per il settore lattiero-caseario che è possibile rilasciare «certificati di autenticità» per il «cheddar stagionato» soltanto per i quantitativi soggetti a contingenti.

Il Canada permetterà le importazioni di prodotti caseari dalla CE soltanto nel quadro dei contingenti dell'aliquota tariffaria, accompagnati da un certificato di esportazione rilasciato dalla Comunità europea.

La CE limiterà le sovvenzioni alle esportazioni sulle carni bovine fresche, refrigerate o congelate destinate al Canada, a non più di 5 000 t all'anno. Sulla base di questo impegno, gli espor-

⁽¹⁾ Vedi allegati al regolamento (CE) n. 3093/95, pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

tatori europei di carni bovine potranno chiedere al Tribunale per il commercio internazionale canadese (Canadian International Trade Tribunal — CITT) di avviare un riesame ai sensi della sezione 76 della legge relativa alle misure speciali sulle importazioni (Special Import Measures Act — SIMA), del 25 luglio 1986, sulla base delle conclusioni del Tribunale canadese delle importazioni per quanto riguarda la carne bovina disossata originaria della Comunità economica europea. La revisione di cui alla sezione 76 può essere invocata da una qualsiasi delle parti interessate alla questione.

Il Canada decide di consolidare a zero il suo dazio sui prodotti di pasta attualmente soggetti all'«ordine di sgravio sulla pasta», ossia quei prodotti classificati sotto le voci tariffarie 1902 19 91, 1902 19 99 e 1902 19 92.

III. Disposizioni finali

- A. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.
- B. Sono previste consultazioni sulle questioni di cui al presente accordo, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti.

Firmato a Bruxelles, addì ventidue dicembre millenovecentonovantacinque, in due esemplari in inglese e in francese. Le due versioni linguistiche fanno entrambe fede.

*Per il Governo
del Canada*

*Per il Consiglio
dell'Unione europea*

SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e il Canada sulla conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

mi prego confermare l'accordo che segue, raggiunto tra le delegazioni del Canada e della Comunità europea.

1. Tenendo conto della situazione eccezionale del mercato prevista per l'ultimo periodo dell'anno commerciale 1995/1996 per quanto riguarda i cereali (frumento comune e grano duro), la Comunità europea decide di effettuare i seguenti adeguamenti alle norme che regolano le sue importazioni per quanto riguarda il frumento comune e il grano duro per migliorare l'attuale difficile situazione del mercato.
 - a) Dal 1° gennaio al 30 giugno 1996, lo sgravio per quanto riguarda il grano di elevata qualità, sarà aumentato da 8 a 14 ecu/t.
 - b) Nello stesso periodo, la richiesta di grano duro pari al 73 % di nuclei vetrosi sarà ridotta al livello standard del 60 %.

Previo attuazione delle modifiche succitate, il Canada ritirerà la richiesta presentata per la convocazione di un gruppo nell'ambito dell'OMC per dirimere il problema sollevato dai regolamenti comunitari sui cereali.

Nel rispetto di quanto stabilito nei paragrafi precedenti, ciascuna delle parti conserva tutti i suoi diritti in seno all'OMC. Questo accordo non pregiudica la posizione giuridica delle parti per quanto riguarda le questioni che rientrano nel presente accordo.

Le due parti avvieranno un dibattito nel primo quadrimestre del 1996 per decidere quali misure eventualmente adottare per i successivi anni di commercializzazione.

2. Per concludere gli attuali negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, nell'ambito dell'OMC sull'agricoltura e la denuncia presentata dal Canada, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, sull'orzo, motivata dai passati ampliamenti dell'Unione europea, è stato concordato quanto segue:
 - una riduzione dell'aliquota di dazio per quanto riguarda la scagliola (1008 30 00) a zero,
 - CAT della nazione più favorita pari a 50 000 t per il grano duro (con contenuto minimo di nuclei vetrosi del 73 %) ad aliquota zero;
 - CAT della nazione più favorita pari a 10 000 t per l'avena lavorata (1104 22 99) ad aliquota zero;
 - in considerazione del fatto che le importazioni di carne di maiale e di prodotti derivati rientrano sia nei CAT del GATT che nei CAT preferenziali ad aliquota inferiore dei contingenti GATT per i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), la Commissione, in consultazione con i paesi interessati, farà in modo che le importazioni in questione dai PECO siano contabilizzate in maniera prioritaria rispetto ai CAT preferenziali;
 - la somma dei CAT CE per la carne di maiale e le preparazioni derivate viene mantenuta a 75 600 t alla fine del periodo di attuazione dell'Uruguay Round.

Il Governo canadese accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea per adeguare gli impegni assunti in seno al GATT da parte della CE dei 12 e quelli dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni;
- netting out dei contingenti tariffari;
- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate per quanto riguarda l'attuazione saranno concordate in seguito.

3. Per quanto riguarda il commercio bilaterale dei prodotti caseari, il Canada si impegna ad aumentare l'attuale riserva CE di 12 247 t (60 % del contingente dell'aliquota tariffaria globale) al 66 % del contingente dell'aliquota tariffaria globale. La CE si impegna ad aumentare l'attuale contingente dell'aliquota tariffaria del cheddar stagionato canadese a 4 000 t. Le autorità canadesi indicheranno alla commissione canadese per il settore lattiero-caseario che è possibile rilasciare «certificati di autenticità» per il «cheddar stagionato» soltanto per i quantitativi soggetti a contingenti. Il Canada permetterà le importazioni di prodotti caseari dalla CE soltanto nel quadro dei contingenti dell'aliquota tariffaria, accompagnati da un certificato di esportazione rilasciato dalla Comunità europea.
4. La CE limiterà le sovvenzioni alle esportazioni sulle carni bovine fresche, refrigerate o congelate destinate al Canada, a non più di 5 000 t all'anno. Sulla base di questo impegno, gli esportatori europei di carne bovina potranno chiedere al Tribunale per il commercio internazionale canadese (Canadian International Trade Tribunal — CITT) di avviare un riesame ai sensi della sezione 76 della legge relativa alle misure speciali sulle importazioni (Special Import Measures Act — SIMA), del 25 luglio 1986, sulla base delle conclusioni del Tribunale canadese delle importazioni per quanto riguarda la carne bovina disossata originaria della Comunità economica europea. La revisione di cui alla sezione 76 può essere invocata da una qualsiasi delle parti interessate alla questione.
5. Il Canada decide di consolidare a zero il suo dazio sui prodotti di pasta attualmente soggetti all'«ordine di sgravio sulla pasta», ossia i prodotti di pasta classificati sotto le voci tariffarie 1902 19 91, 1902 19 99 e 1902 19 92.

Mi pregio proporre che questa lettera e la risposta costituiscano un accordo tra le due autorità rispettive.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera del Canada

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«mi pregio confermarLe l'accordo che segue, raggiunto tra le delegazioni del Canada e della Comunità europea.

1. Tenendo conto della situazione eccezionale del mercato prevista per l'ultimo periodo dell'anno commerciale 1995/1996 per quanto riguarda i cereali (frumento comune e grano duro), la Comunità europea decide di effettuare i seguenti adeguamenti alle norme che regolano le sue importazioni per quanto riguarda il frumento comune e il grano duro per migliorare l'attuale difficile situazione del mercato.
 - a) Dal 1° gennaio al 30 giugno 1996, lo sgravio per quanto riguarda il grano di elevata qualità, sarà aumentato da 8 a 14 ecu/t.
 - b) Nello stesso periodo, la richiesta di grano duro pari al 73 % di nuclei vetrosi sarà ridotta al livello standard del 60 %.

Prevvia attuazione delle modifiche succitate, il Canada ritirerà la richiesta presentata per la convocazione di un gruppo nell'ambito dell'OMC per dirimere il problema sollevato dai regolamenti comunitari sui cereali.

Nel rispetto di quanto stabilito nei paragrafi precedenti, ciascuna delle parti conserva tutti i suoi diritti in seno all'OMC. Questo accordo non pregiudica la posizione giuridica delle parti per quanto riguarda le questioni che rientrano nel presente accordo.

Le due parti avvieranno un dibattito nel primo quadrimestre del 1996 per decidere quali misure eventualmente adottare per i successivi anni di commercializzazione.

2. Per concludere gli attuali negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, nell'ambito dell'OMC sull'agricoltura e la denuncia presentata dal Canada, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, sull'orzo, motivata dai passati ampliamenti dell'Unione europea, è stato concordato quanto segue:

- una riduzione dell'aliquota di dazio per quanto riguarda la scagliola (1008 30 00) a zero,
- CAT della nazione più favorita pari a 50 000 t per il grano duro (con contenuto minimo di nuclei vetrosi del 73 %) ad aliquota zero;
- CAT della nazione più favorita pari a 10 000 t per l'avena lavorata (1104 22 99) ad aliquota zero;
- in considerazione del fatto che le importazioni di carne di maiale e di prodotti derivati rientrano sia nei CAT del GATT che nei CAT preferenziali ad aliquota inferiore dei contingenti GATT per i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), la Commissione, in consultazione con i paesi interessati, farà in modo che le importazioni in questione dai PECO siano contabilizzate in maniera prioritaria rispetto ai CAT preferenziali;
- la somma dei CAT CE per la carne di maiale e le preparazioni derivate viene mantenuta a 75 600 t alla fine del periodo di attuazione dell'Uruguay Round.

Il Governo canadese accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea per adeguare gli impegni assunti in seno al GATT da parte della CE dei 12 e quelli dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni;
- netting out dei contingenti tariffari;
- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate per quanto riguarda l'attuazione saranno concordate in seguito.

3. Per quanto riguarda il commercio bilaterale dei prodotti caseari, il Canada si impegna ad aumentare l'attuale riserva CE di 12 247 t (60 % del contingente dell'aliquota tariffaria globale) al 66 % del contingente dell'aliquota tariffaria globale. La CE si impegna ad aumentare l'attuale contingente dell'aliquota tariffaria del cheddar stagionato canadese a 4 000 t. Le autorità canadesi indicheranno alla commissione canadese per il settore lattiero-caseario che è possibile rilasciare «certificati di autenticità» per il «cheddar stagionato» soltanto per i quantitativi soggetti a contingenti. Il Canada permetterà le importazioni di prodotti caseari dalla CE soltanto nel quadro dei contingenti dell'aliquota tariffaria, accompagnati da un certificato di esportazione rilasciato dalla Comunità europea.
4. La CE limiterà le sovvenzioni alle esportazioni sulle carni bovine fresche, refrigerate o congelate destinate al Canada, a non più di 5 000 t all'anno. Sulla base di questo impegno, gli esportatori europei di carne bovina potranno chiedere al Tribunale per il commercio internazionale canadese (Canadian International Trade Tribunal — CITT) di avviare un riesame ai sensi della sezione 76 della legge relativa alle misure speciali sulle importazioni (Special Import Measures Act — SIMA), del 25 luglio 1986, sulla base delle conclusioni del Tribunale canadese delle importazioni per quanto riguarda la carne bovina disossata originaria della Comunità economica europea. La revisione di cui alla sezione 76 può essere invocata da una qualsiasi delle parti interessate alla questione.
5. Il Canada decide di consolidare a zero il suo dazio sui prodotti di pasta attualmente soggetti all'«ordine di sgravio sulla pasta», ossia i prodotti di pasta classificati sotto le voci tariffarie 1902 19 91, 1902 19 99 e 1902 19 92.

Mi pregio proporre che questa lettera e la risposta costituiscano un accordo tra le due autorità rispettive.»

Mi pregio confermarLe che quanto precede è accettabile per il mio Governo e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*Per il Governo
del Canada*